

ATTUALITÀ

Il diritto alla spiegazione delle decisioni automatizzate. Trasparenza e tutela del segreto commerciale alla luce del GDPR e dell'AI Act
Nota a Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 27 febbraio 2025, C-203/22, CK c. Magistrat der Stadt Wien

Davide Palazzo

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. L'accesso alle informazioni sulla logica utilizzata come diritto alla spiegazione delle decisioni individuali. – 3. Il contenuto della motivazione nelle decisioni automatizzate assunte mediante sistemi di IA. Profili critici. – 4. La motivazione nell'AI Act e nella legge nazionale sull'intelligenza artificiale. – 5. Il confronto tra il diritto d'accesso alla logica delle decisioni automatizzate e la tutela dei segreti commerciali. – 6. La "scomparsa del decisore" e il deficit di responsabilità. – 7. Trasparenza e segretezza nelle decisioni automatizzate "amministrative". – 8. Conclusioni.

1. *Il caso.* – La vicenda oggetto della sentenza che si annota ha ad oggetto il diniego, da parte di un operatore di telefonia mobile, della conclusione di un contratto telefonico, che avrebbe comportato il pagamento mensile di dieci euro, sulla base del fatto che il richiedente, in base a una valutazione automatizzata della sua qualità creditizia (fornita da un'impresa specializzata), non disponeva di una sufficiente solvibilità finanziaria.

A fronte dell'ingiunzione, da parte dell'autorità austriaca per la protezione dei dati personali, a comunicare le informazioni significative sulla logica utilizzata nel processo decisionale automatizzato, la società di riferimento creditizia proponeva ricorso dinanzi al tribunale amministrativo federale austriaco, opponendo alla richiesta la tutela del segreto commerciale. Il ricorso era respinto, ma l'esatta portata delle informazioni che avrebbe dovuto fornire la società era nuovamente dibattuta in fase esecutiva, di talché il giudice dell'esecuzione sollevava quattro questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia UE.

In primo luogo, si chiedeva un chiarimento sull'art. 15, par. 1, lett. h), del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), con riguardo al contenuto delle informazioni da fornire sulla logica delle decisioni automatizzate. In secondo luogo, il giudice di rinvio interrogava la Corte sulla possibilità di interpretare la disposizione menzionata nel senso che, qualora le informazioni da fornire all'interessato contenessero dati di terzi protetti dal GDPR o segreti commerciali,

spettasse all'autorità di controllo o al giudice competente ponderare i diritti e gli interessi, al fine di determinare la portata del diritto di accesso.

La pronuncia appare di particolare rilievo rispetto all'individuazione delle garanzie nei confronti dei procedimenti algoritmici, assumendo la portata di un vero e proprio *landmark case*, in quanto la Corte affronta due profili centrali e ampiamente controversi nel panorama giurisprudenziale e dottrinale, sia in Italia che all'estero. Il primo aspetto riguarda l'esistenza e la portata, nell'ambito del GDPR, di un "diritto alla spiegazione" di una decisione assunta mediante il trattamento automatizzato di dati personali¹. Il secondo riguarda se e in che limiti la tutela dei diritti dei terzi e, in particolare, la protezione di segreti tecnici e commerciali possa limitare l'accesso alle informazioni sulla logica utilizzata nell'ambito di una decisione automatizzata².

Questi aspetti saranno trattati nelle pagine seguenti analizzando, in primo luogo, la lettura garantistica della Corte rispetto ai contenuti della motivazione delle decisioni automatizzate (par. 2), e la sua applicazione agli algoritmi più complessi e ai sistemi di intelligenza artificiale (par. 3), anche alla luce del rego-

¹ Nel senso che il GDPR garantisce un diritto alla spiegazione delle decisioni automatizzate v. A. HÄUSELMAN, *Déjà vu? An Analysis of Explanations Concerning Decision-Making Under the GDPR and the AI Act*, in *Journal of AI Law and Regulation*, 2025, disponibile al link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5197121, 13-14; M.E. KAMINSKI, *The Right to Explanation, Explained*, in *Berkeley Tech L. J.*, 2019, 190 ss.; G. MALGIERI, G. COMANDÉ, *Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation*, in *International Data Privacy Law*, 3/2017, disponibile al link: <https://ssrn.com/abstract=3088976>. In senso diverso si esprimono S. WACHTER, B. MITTELSTADT, L. FLORIDI, *Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation*, in *International Data Privacy Law*, 2017, disponibile al link <https://ssrn.com/abstract=2903469>, che limitano la portata di tale diritto a circostanze specifiche ed eccezionali. In tema v. anche L. METIKOŠ, J. AUSLOOS, *The Right to an Explanation in Practice: Insights from Case Law for the GDPR and the AI Act*, in *Law, Innovation and Technology*, 2025, 1 ss., disponibile al link: <https://ssrn.com/abstract=4996173>; A. IANNUZZI, *Le fonti del diritto dell'Unione europea per la disciplina della società digitale*, in F. PIZZETTI (a cura di), *La regolazione europea della società digitale*, Torino 2024, 24 ss.; E. LONGO, *I processi decisionali automatizzati e il "diritto alla spiegazione": dal GDPR alla proposta di Artificial Intelligence Act*, in A. SIMONCINI (a cura di), *Sistema delle fonti e nuove tecnologie. Il ruolo delle autorità indipendenti*, Torino 2023, 225 ss.; M. BASSINI, G. DE GREGORIO, O. POLLICINO, *Il Gdpr e la protezione dei dati nella società algoritmica: i nuovi sviluppi normativi e giuridici*, in www.agendadigitale.eu, 9 settembre 2021; P. VOGEL, *A "right to explanation" for algorithmic decisions*, in A. SANTOSUOSSO, G. PINOTTI (a cura di), *Data-driven decision making, law, ethics, robots, health*, Pavia, 2020, 51 ss.; D. DIMITROVA, *The Right to Explanation under the Right of Access to Personal Data: Legal Foundations in and beyond the GDPR*, in *Eur. Data Prot. L. Rev.*, 2020, 211 ss.; L. EDWARDS, M. VEALE, *Slave to the Algorithm? Why a 'Right to an Explanation' Is Probably Not the Remedy You Are Looking For*, in *Duke Law & Technology Review*, 2017, 18 ss.

² Cfr. in proposito A.M. GAMBINO, E. PROSPERETTI, *Proprietà intellettuale nei sistemi di big data e nell'uso delle tecnologie di Intelligenza artificiale*, in R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), *Il diritto nell'era digitale. Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Milano 2022, 117 ss. Il tema è particolarmente sensibile negli Stati Uniti; cfr. R. NUNN, *Discrimination in the Age of Algorithms*, in W. BARFIELD (a cura di), *The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms*, Cambridge 2021, 186; C. O'NEIL, *Armi di distruzione matematica*, Firenze-Milano 2017, 16-17 e 43 ss.; D.K. CITRON, *Technological Due Process*, in *Wash. U. L. Rev.*, 2008, 1290 ss.

lamento (UE) 2024/1689 (di seguito, AI Act) e della recente legge statale sull'intelligenza artificiale (par. 4). Successivamente, ci si soffermerà sul bilanciamento tra il "diritto alla spiegazione" e la tutela del segreto commerciale (par. 5), evidenziando i profili critici di tale operazione e il rischio di un deficit di responsabilità nelle decisioni automatizzate (par. 6). Sebbene il caso riguardi una vicenda *inter privatos*, si proporranno, inoltre, alcune brevi riflessioni sulle conseguenze della pronuncia che si annota rispetto ai procedimenti algoritmici della pubblica amministrazione, evidenziando se e in che termini l'interpretazione indicata dal giudice europeo possa (e/o debba) essere riferita all'azione amministrativa³ (par. 7). Infine, si esporranno delle considerazioni conclusive (par. 8).

2. *L'accesso alle informazioni sulla logica utilizzata come diritto alla spiegazione delle decisioni individuali.* – La pronuncia ha riguardato un algoritmo di profilazione, che assegna un punteggio (*score*) a un cliente sulla base dei dati ad esso riferiti, onde valutare l'opportunità di stipulare un contratto. Algoritmi di tal genere sono utilizzati in maniera sempre più diffusa in diversi settori di mercato, a partire da quello bancario e finanziario⁴. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza eurounitaria⁵, essi producono effetti significativi nella sfera giuridica degli interessati, configurandosi come decisioni automatizzate, nella misura in cui condizionano in maniera decisiva la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale⁶. Inoltre, in base al regolamento europeo

³ Sull'impiego degli algoritmi nell'azione amministrativa la letteratura è ormai vastissima. Cfr., per tutti, R. CAVALLO PERIN, D.U. GALETTA (a cura di), *Il Diritto dell'Amministrazione Pubblica digitale*, Torino 2025; A. LALLI (a cura di), *La regolazione pubblica delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale*, Torino 2024; L. TORCHIA, *Lo Stato digitale. Una introduzione*, Bologna 2023; B. MARCHETTI, *Amministrazione digitale (ad vocem)*, in *Enc. dir. I tematici. III. Funzioni amministrative*, 2022, 75 ss.; R. CAVALLO PERIN (a cura di), *L'amministrazione pubblica con i big data: da Torino un dibattito sull'intelligenza artificiale*, Torino 2021.

⁴ Cfr. BANCA D'ITALIA, *Intelligenza artificiale nel credit scoring. Analisi di alcune esperienze nel sistema finanziario italiano. Occasional paper*, Roma 2022. In dottrina v. L. ROCCO DI TORREPADULA, *L'outsourcing bancario dei servizi di "credit scoring" algoritmico*, in *Banca Impresa Società*, 2025; F. BAGNI, *Uso degli algoritmi nel mercato del credito: dimensione nazionale ed europea*, in A. SIMONCINI (a cura di), *Sistema delle fonti e nuove tecnologie. Il ruolo delle autorità indipendenti*, Torino 2023, 165 ss. Per un'analisi dei pregiudizi e dei bias nel contesto della valutazione algoritmica del credito v. A.G. BUDA, G. CORAGLIA, F. GENCO, C. MANGANINI, G. PRIMIERO, *Rilevazione e mitigazione dei bias negli algoritmi di classificazione con il metodo BRIO: il caso del credit scoring*, in L. AMMANNATI, G.L. GRECO, U. MINNECI, *Mercati finanziari e transizione digitale. Una tassonomia*, Torino 2025, 215 ss.

⁵ V. Corte di giustizia, 7 dicembre 2023, C-634/21, OQ c. Land Hessen, caso *Schufa*, con note di A.G. GRASSO, *Decisioni automatizzate e merito creditizio: la Corte di Giustizia sul credit scoring*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2024, 730 ss.; F. D'ORAZIO, *Il credit scoring e l'art. 22 del GDPR al vaglio della Corte di giustizia*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2024, 410 ss.; E. FALLETTI, *Alcune riflessioni sull'applicabilità dell'art. 22 GDPR in materia di scoring creditizio*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2024, 110 ss. Sulla nozione di decisione automatizzata v. L. METIKOŠ, J. AUSLOOS, *The Right to an Explanation in Practice*, cit., 13 ss.; F. PALMIOTTO, *When Is a Decision Automated? A Taxonomy for a Fundamental Rights Analysis*, in *German Law Journal*, 2024, 210 ss.

⁶ È da notare che la recente sentenza del Consiglio di Stato, 4 giugno 2025, n. 4857, adotta una

sull'intelligenza artificiale, i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare l'affidabilità creditizia delle persone fisiche o per stabilire il loro merito di credito, a eccezione dei sistemi utilizzati allo scopo di individuare frodi finanziarie, si qualificano come "ad alto rischio"⁷.

La prima questione riguarda la portata del diritto alla spiegazione delle decisioni automatizzate ai sensi del GDPR e in particolare alla luce dell'art. 15, par. 1, lett. h), che consente l'accesso a informazioni significative sulla logica utilizzata.

Il tema presenta rilevanza fondamentale in rapporto al problema della motivazione delle decisioni algoritmiche assunte sia da privati, come nel caso di cui si tratta, sia da enti pubblici nell'ambito dell'azione amministrativa⁸. Nei rapporti *inter privatos*, la motivazione tende ad evitare decisioni arbitrarie e discriminatorie⁹, ponendosi come limite dell'autonomia privata. Nell'ambito dell'azione amministrativa, la sua rilevanza è accresciuta dal carattere funzionalizzato di quest'ultima¹⁰, da cui consegue l'esigenza che i provvedimenti esprimano i presupposti giuridici e le ragioni di fatto della decisione¹¹. Esigenza sancita a livello nazionale¹² ed europeo¹³ e riconosciuta in via generale nell'area giuridica occidentale, pur con diverse declinazioni a seconda dei sistemi giuridici e del tipo di provvedimento (vincolato-discrezionale; generale-puntuale; restrittivo-ampliativo della sfera giuridica) che viene in rilievo¹⁴.

interpretazione più restrittiva del concetto di "decisione amministrativa algoritmica", statuendo che, nell'ambito di un procedimento di gara, l'esclusione di un concorrente per una modifica dell'offerta rilevata da un programma informatico non costituisce una decisione automatizzata, avendo l'algoritmo una mera funzione "di supporto". La compatibilità di tale tesi con l'orientamento del giudice europeo appare dubbia.

⁷ All. III, punto 5, lett. b), AI Act. Per un'analisi del diritto alla spiegazione nel contesto dell'AI Act, si rinvia al par. 4.

⁸ Cfr. sul punto v. R. CAVALLO PERIN, I. ALBERTI, *Atti e procedimenti amministrativi digitali*, in R. CAVALLO PERIN, D.U. GALETTA (a cura di), *Il Diritto dell'Amministrazione Pubblica digitale*, Torino 2025, 161, secondo cui "la conoscibilità dell'iter logico, la partecipazione allo stesso e l'intervento umano sono garanzie ineludibili a fronte di decisioni automatizzate, di natura pubblica o privata"; R. KENNEDY, *The Rule of Law and Algorithmic Governance*, in W. BARFIELD (a cura di), *The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms*, Cambridge 2021, 229.

⁹ Sulla discriminazione mediante algoritmi c'è una vasta letteratura. Per tutti, v. G. D'ACQUISTO, *Decisioni algoritmiche. Equità, causalità, trasparenza*, Torino 2022; M.E. KAMINSKI, *Understanding Transparency in Algorithmic Accountability*, in W. BARFIELD (a cura di), *The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms*, Cambridge 2021, 122; L. EDWARDS, M. VEALE, *Slave to the Algorithm?*, cit., 28; R. NUNN, *Discrimination in the Age of Algorithms*, cit., 182 ss.; C. ORWAT, *Diskriminierungsrisiken durch Verwendung von Algorithmen*, Baden-Baden 2020; C. O'NEIL, *Armi di distruzione matematica*, cit., 207 ss.

¹⁰ V., per tutti, ALB. ROMANO, *I soggetti e le situazioni giuridiche del diritto amministrativo*, in AA.VV., *Diritto amministrativo*, Bologna 2005, 145 ss. Con particolare riferimento alle decisioni algoritmiche v. L. TORCHIA, *Lo Stato digitale*, cit., 136.

¹¹ Cfr. A. ROMANO TASSONE, *Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità*, Milano 1987.

¹² Art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241.

¹³ Art. 41, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

¹⁴ Cfr. M.S. GIANNINI, *Motivazione dell'atto amministrativo (ad vocem)*, in *Enc. dir.*, 1977, 257 ss.

L'estensione della garanzia motivazionale alle decisioni automatizzate incontra alcune variabili in funzione del tipo di algoritmo, assumendo connotazioni diverse a seconda che esso abbia carattere deterministico (*rule-based*) o di apprendimento (c.d. *machine learning*, nelle diverse configurazioni), ponendosi alla base di un sistema di intelligenza artificiale¹⁵. In quest'ultimo caso, le caratteristiche di autonomia e (conseguente) parziale imprevedibilità e oscurità del funzionamento dei sistemi di IA (c.d. *black box*) rendono più complicata, sul piano tecnico prima che giuridico, la spiegazione dei risultati (output)¹⁶. Un intero campo di ricerca multidisciplinare, denominato *explainable AI* (XAI), è dedicato a tale aspetto¹⁷. Di qui l'esigenza, su cui si sofferma la pronuncia che si annota, di individuare forme peculiari di motivazione tali da conciliare la complessità dei sistemi di IA con il diritto alla spiegazione degli interessati.

L'ampio dibattito sulla motivazione delle decisioni automatizzate ha consentito di distinguere due diversi significati e ambiti in cui essa può esprimersi: da un lato, la conoscenza e la descrizione delle modalità generali di funzionamento della macchina (c.d. *global explanation*); dall'altro, la spiegazione di un determinato risultato (c.d. *local explanation*)¹⁸.

Con la sentenza in esame la Corte per la prima volta statuisce, sia sulla base delle diverse versioni linguistiche¹⁹ dell'art. 15, par. 1, lett. h), GDPR, sia sulla base delle finalità del regolamento²⁰ e del complesso dei doveri posti a carico del titolare del trattamento²¹, che è obbligo di quest'ultimo fornire qualsiasi infor-

¹⁵ In proposito v. D. BOLOGNINO, A. CORRADO, A. STORTO, *La digitalizzazione e la pubblica amministrazione*, in R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), *Il diritto nell'era digitale. Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Milano 2022, 643 ss.

¹⁶ Sul punto ci si soffermerà in seguito. Fin d'ora v., comunque, A. MARCHETTI SPACCAMELA, F. SILVESTRI, *Trasparenza e interpretabilità delle decisioni dei sistemi di Intelligenza Artificiale*, in A. LALLI (a cura di), *Le regolazioni pubbliche delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale*, Torino 2024, 159 ss.; E. CARLONI, *Le intelligenze artificiali nella pubblica amministrazione e la sfida della trasparenza*, in A. LALLI (a cura di), *L'amministrazione pubblica nell'era digitale*, Torino 2022, 45 ss.; F. DE LEONARDIS, *Dig data, decisioni amministrative e "povertà" di risorse della pubblica amministrazione*, in *Munus*, 2020, 367 ss.

¹⁷ Cfr. EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR, *TechDispatch on Explainable Artificial Intelligence*, 2023; BANCA D'ITALIA, *Intelligenza artificiale nel credit scoring*, cit., 12-13. Sui vari tentativi di indurre maggiore trasparenza e spiegabilità degli output dell'intelligenza artificiale v. L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Milano 2022, 155 ss. Cfr. anche L. EDWARDS, M. VEALE, *Slave to the Algorithm?*, cit., 54 ss.

¹⁸ Su tale distinzione v., pur con diverse formulazioni, EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR, *TechDispatch on Explainable Artificial Intelligence*, cit., 7; D.U. GALETTA, H.C.H. HOFMANN, *Evolving AI-based Automation – The Continuing Relevance of Good Administration*, in *European Law Review*, 6/2023, 625; C. COLAPIETRO, *Circolazione dei dati, automatizzazione e regolazione*, in A. SIMONCINI (a cura di), *Sistema delle fonti e nuove tecnologie. Il ruolo delle autorità indipendenti*, Torino 2023, 192; A.Z. HUQ, *Constitutional Rights in the Machine-Learning State*, in *Cornell Law Review*, 2020, 1944; G. MALGIERI, G. COMANDÉ, *Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists*, cit., 25.

¹⁹ In dottrina v. G. MALGIERI, G. COMANDÉ, *op. ult. cit.*, 23.

²⁰ Art. 1 GDPR.

²¹ Artt. 13 ss. GDPR.

mazione pertinente relativa alla procedura e ai principi di utilizzo dei dati personali al fine di ottenerne, con mezzi automatizzati, un determinato risultato²². Si valorizza, in particolare, il collegamento sistematico con l'art. 22, par. 3, GDPR che consente all'interessato di esprimere la propria opinione e di contestare una decisione automatizzata.

Più nel dettaglio, adottando una prospettiva funzionale²³ e “relazionale”²⁴, il giudice europeo chiarisce che le informazioni devono essere fornite in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile per l'interessato; precisa che non è necessaria né sufficiente la semplice comunicazione di una formula matematica complessa (l'algoritmo, per l'appunto), né la descrizione dettagliata delle fasi del processo decisionale automatizzato, in quanto nessuno di questi metodi costituirebbe spiegazione sufficientemente concisa e comprensibile²⁵. Difatti, né la trasparenza sul funzionamento “generale” o “globale” del funzionamento della macchina né la tracciabilità delle sue operazioni e la loro interpretabilità sul piano tecnico²⁶ consentono sempre di comprendere le ragioni di una decisione determinata²⁷.

In questa prospettiva, il diritto alla spiegazione si legge piuttosto come “diritto alla comprensione” del “senso” della decisione algoritmica²⁸. E tuttavia, proprio il fatto che alla macchina è estranea la comprensione “umana” del senso delle cose, presentandosi in proposito significativi ostacoli cognitivi²⁹, è alla base

²² Punto 58 della sentenza. In tal senso si era espresso già l'Avvocato generale Pikamäe nelle conclusioni (punti 54 ss.) del citato caso *Schufa* (causa C-634/21), ma sul punto la Corte non si era pronunciata.

²³ Su tale approccio funzionale v. le conclusioni dell'Avvocato Generale De La Tour, punti 65 ss. In dottrina v. A. HÄUSELMAN, *Déjà vu? An Analysis of Explanations*, cit., 15 ss.

²⁴ In quest'ottica v. C. BUTTABONI, L. FLORIDI, *A Taxonomy of AI Opacity in the EU: Rethinking Transparency, Traceability, Interpretability, and Explainability*, 2025, 9, disponibile al link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5364019.

²⁵ Punto 59 della sentenza. In tal senso in dottrina v. D.U. GALETTA - H.C.H. HOFMANN, *Evolving AI-based Automation*, cit., 633; D. DIMITROVA, *The Right to Explanation*, cit., 223. In giurisprudenza, v. Corte di giustizia dell'Unione europea, 26 ottobre 2023, C-307/22, FT c. DW, punti 33 ss., con nota di L.M. MUNTEANU, *Case C-307/22 – The GDPR Fine Line Between Access and Abuse*, in *European Review of Private Law*, 2024, 721 ss.; Corte di giustizia dell'Unione europea, 4 maggio 2023, C-487/21, F.F. c. Österreichische Datenschutzbehörde, punti 34 ss. V. anche la sentenza del Bundesverwaltungsgericht austriaco, 10 agosto 2023, n. W252 2246581-1/6E.

²⁶ Sui diversi significati di trasparenza, tracciabilità, interpretabilità e spiegabilità con riferimento ai sistemi di IA v., da ultimo, C. BUTTABONI, L. FLORIDI, *A Taxonomy of AI Opacity in the EU*, cit., 1 ss.

²⁷ In proposito v. H.C.H. HOFMANN, *Comparative Law of Public Automated Decision-Making. An Outline*, in *Ceridap*, 1/2023, 7, disponibile al link: ceridap.eu; D.U. GALETTA, H.C.H. HOFMANN, *Evolving AI-based Automation*, cit., 625; L. TORCHIA, *Lo Stato digitale*, cit., 132; E. LONGO, *I processi decisionali automatizzati*, cit., 231-232; S.M. APPEL, C. COGLIANESE, *Algorithmic Governance and Administrative Law*, in W. BARFIELD (a cura di), *The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms*, Cambridge 2021, 177.

²⁸ In questa prospettiva v. C. BUTTABONI, L. FLORIDI, *A Taxonomy of AI Opacity in the EU*, cit., 9-10; E. CARLONI, *Le intelligenze artificiali nella pubblica amministrazione*, cit., 59.

²⁹ Cfr. L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale*, cit., 197-198; B. ROMANO, *Algoritmi al potere*.

delle difficoltà di applicazione di questo principio ai sistemi di IA, su cui si soffermeremo *infra*.

Per completare il quadro delle garanzie nei confronti di una decisione automatizzata, la Corte statuisce che la verifica della correttezza dei dati impiegati dalla macchina non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, par. 1, lett. h), GDPR, essendo ricompresa piuttosto nel diritto dell'interessato a conoscere le categorie di dati personali trattati (in via automatizzata o meno) (art. 15, par. 1, lett. b)) e tutte le informazioni disponibili sulla loro origine (art. 15, par. 1, lett. g)³⁰. In forza dell'art. 16 GDPR e dell'art. 8, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, inoltre, l'interessato può richiedere la rettifica, ogniqualvolta la macchina utilizzi dati errati, da cui discendono previsioni erronee³¹. Tale disposizione, che si collega al principio di esattezza dei dati³², assume notevole rilievo in considerazione dell'importanza della loro correttezza e qualità per l'efficacia e l'accuratezza dei sistemi di intelligenza artificiale³³.

Ancora, in base all'art. 14, GDPR, l'interessato ha diritto a conoscere il profilo di solvibilità che è il frutto dell'elaborazione automatizzata dei suoi dati, in quanto il diritto di informazione contemplato da tale articolo comprende anche i dati personali generati dal titolare del trattamento stesso³⁴.

Calcolo giudizio pensiero, Torino 2018, 2-3 e 15; N. LUHMANN, *Recht und Automation in der öffentlichen Verwaltung. Eine verwaltungswissenschaftliche Untersuchung*, Berlin 1997 (prima ed. 1966), 45.

³⁰ Punto 63 della sentenza.

³¹ Punto 54 della sentenza. In tal senso v. anche ART. 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY (poi divenuto European Data Protection Board), *Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679*, par. III. In generale, sul diritto di rettifica v., da ultimo, Corte di giustizia dell'Unione europea, 13 marzo 2025, C-247/23, VP c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság. Sulla rilevanza di tale diritto in relazione all'impiego di sistemi di IA v. R. CAVALLO PERIN, I. ALBERTI, *Atti e procedimenti amministrativi digitali*, cit., 161-162 e 169; F. PIZZETTI, *La protezione dei dati personali e la sfida dell'Intelligenza Artificiale*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino 2018, 25-26. Cfr. anche E. BELISARIO, *Commento all'art. 16*, in G.M. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy. Commentario*, Milano 2022, 227 ss.

³² Art. 5, par. 1, lett. d), GDPR. In proposito v. G. CIACCI, *Macchine Intelligenti e protezione dei dati personali*, in G. BUONOMO, G. CIACCI, A. COSTANZO (a cura di), *Macchine intelligenti e diritto*, Torino 2025, 248, il quale nota che il principio di esattezza costituisce "non solo un obbligo della disciplina relativa alla protezione dei dati personali, ma anche uno degli elementi fondamentali per la costruzione di sistemi di intelligenza artificiale che funzionino correttamente".

³³ In tema v., nella vasta letteratura, C. COLAPIETRO, *Circolazione dei dati*, cit., 195 ss.; E. CARLONI, *Qualità dei dati, big data e amministrazione pubblica*, in R. CAVALLO PERIN (a cura di), *L'amministrazione pubblica con i big data: da Torino un dibattito sull'intelligenza artificiale*, Torino 2021, 117 ss.; N. WOLTMANN, *Legal aspects of the use of artificial neural networks in diagnostic medical procedures*, in A. SANTOSUOSSO, G. PINOTTI (a cura di), *Data-driven decision making, law, ethics, robots, health*, Pavia 2020, cit., 64; A. GRIFFITHS, *The Practical Challenges The Practical Challenges of Implementing Algorithmic Regulation for Public Services*, in K. YEUNG, M. LODGE (a cura di), *Algorithmic Regulation*, Oxford 2019, 170-171; G. D'ACQUISTO, *Qualità dei dati e Intelligenza Artificiale: intelligenza dai dati e intelligenza dei dati*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino 2018, 265 ss.; F. COSTANTINO, *Lampi. Nuove frontiere delle decisioni amministrative tra open e big data*, in *Dir. amm.*, 2017, 808 ss.

³⁴ Punti 64-65 della sentenza. Sull'ambito di applicazione dell'art. 14 GDPR si richiama la

La pronuncia che si annota, dunque, risolve in senso positivo l'ampio dibattito relativo alla configurazione nel GDPR di un diritto alla spiegazione di una decisione automatizzata. Lettura garantistica che deve, tuttavia, fare i conti con i limiti "tecnici" alla "spiegabilità" delle decisioni assunte tramite sistemi di intelligenza artificiale e con i limiti "giuridici" relativi alla tutela dei diritti dei terzi e dei segreti commerciali³⁵. Su questi aspetti ci si sofferma nelle pagine successive.

3. *Il contenuto della motivazione nelle decisioni automatizzate assunte mediante sistemi di IA. Profili critici.* – Riconosciuto il diritto alla spiegazione delle decisioni automatizzate, la pronuncia che si annota approfondisce il contenuto e lo standard motivazionale idoneo a garantire tale diritto. Si tratta di un passaggio di centrale importanza, in quanto, pur senza menzionare espressamente l'intelligenza artificiale, il ragionamento della Corte sembra indirizzato a definire in che modo i limiti alla piena spiegazione del funzionamento dei sistemi di IA e dei relativi output possano risultare compatibili con il GDPR³⁶.

In proposito, bisogna ricordare che i sistemi di IA, basati sull'apprendimento da dati, presentano, in termini variabili sulla base del livello di complessità dell'algoritmo, un certo grado di oscurità e imprevedibilità che rende non pienamente comprensibili e spiegabili gli output, perfino per i tecnici³⁷. Ciò si intende alla luce delle diverse caratteristiche dell'intelligenza artificiale, con tutti i dubbi che circondano tale concetto, rispetto a quella umana³⁸. L'IA, infatti, opera sulla base di correlazioni tra quantità enormi di dati che consentono di individuare

sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 28 novembre 2024, C-169/23, *Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság* c. UC. In dottrina v. A. CAIA, *Commento all'art. 22*, in G.M. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy. Commentario*, Milano 2022, 279.

³⁵ Sugli ostacoli, tecnici e giuridici, alla comprensione dei risultati algoritmici v. E. LONGO, *I processi decisionali automatizzati*, cit., 226-227; F. PIZZETTI, *La protezione dei dati personali*, cit., 126.

³⁶ Sul punto v. S. WACHTER, B. MITTELSTADT, L. FLORIDI, *Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist*, cit., 46: "Even if a right to explanation is legally granted in the future, the feasibility and practical requirements to offer explanations to data subjects remain unclear".

³⁷ In tema, *ex multis*, v. B. DETTOLA, *Le decisioni automatizzate e il rischio di black box society*, in G. CASSANO, E.M. TRIPODI (a cura di), *Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Commento al reg. UE n. 1689/2024*, Sant'Arcangelo di Romagna 2024, 267 ss.; N. LETTIERI, *Law in Turing's Cathedral. Notes on the Algorithmic Turn of the Legal Universe*, in W. BARFIELD (a cura di), *The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms*, Cambridge 2021, 691; N. WOLTMANN, *Legal aspects*, cit., 63.

³⁸ V., su posizioni diverse, P. WANG, *On Defining Artificial Intelligence*, in *Journal of Artificial General Intelligence*, 2019, 3 ss. e 13, secondo cui l'intelligenza umana costituisce una *species* di un concetto più generale di intelligenza, che potrebbe ricomprendere anche quella artificiale; L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale*, cit., 44-45 e 53, che inquadra l'IA come forma o capacità di agire, piuttosto che come intelligenza in senso proprio. Cfr. anche G. BUONOMO, *Macchine intelligenti, processo induttivo e apprendimento autonomo*, in G. BUONOMO, G. CIACCI, A. COSTANZO (a cura di), *Macchine intelligenti e diritto*, Torino 2025, 18 ss.

pattern e inferenze statistiche, al di fuori di una logica strettamente causale³⁹, da cui discende la difficoltà di applicazione delle norme e dei principi giuridici elaborati per le azioni umane⁴⁰.

Alla luce di ciò, la pronuncia che si annota afferma che, se da un lato la complessità delle operazioni da eseguire nel contesto del processo decisionale automatizzato non può esonerare il titolare del trattamento dal suo dovere di spiegazione, dall'altro può ritenersi "sufficientemente trasparente e comprensibile il fatto di informare l'interessato di come una variazione a livello dei dati personali presi in considerazione avrebbe portato a un risultato diverso".

La Corte fa riferimento a un tipo di spiegazione che negli studi sulla *explainable AI* si definisce come controfattuale. Tale metodo risponde alla domanda "what if...?" (cosa accadrebbe se...?), evidenziando come la modifica di un input determini un diverso output, il che permetterebbe di individuare gli aspetti maggiormente presi in considerazione dall'algoritmo per giungere al risultato. Tale metodo tenderebbe a chiarire i meccanismi di causa-effetto, avvicinando, almeno in apparenza, la spiegazione delle decisioni algoritmiche alla logica di causalità che regge quelle umane e salvaguardando, al contempo, il segreto commerciale⁴¹.

Pur risultando apprezzabile l'estensione della garanzia della motivazione all'ipotesi di algoritmi complessi, l'applicazione del metodo controfattuale non sfugge ad alcuni rilievi critici. In primo luogo, sul piano tecnico, esso non risulta utilizzabile per tutte le decisioni di intelligenza artificiale⁴² e non è sempre effi-

³⁹ Cfr. J. DIRUTIGLIANO, D. BALDINI, *The Right to Explanation: Legal Challenges and Regulatory Solutions in the EU Digital Framework. The Future of Fairness in Automated Decision-Making*, in *Journal of AI and Law Regulation*, 2/2025, 120 ss.; C.E.A. KARNOW, *The opinion of machines*, in W. Barfield (a cura di), *The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms*, Cambridge 2021, 39: "neural networks are, in effect, statistical models. A valid (or 'statistically significant') result shows a certain degree of correlation; it does not prove causation".

⁴⁰ Cfr. J. AUBY, *Administrative Law Facing Digital Challenges*, in *European Review of Digital Administration & Law – Erdal*, 2020, 11-12. Con particolare riferimento al diritto antidiscriminatorio v. C. CARTER, *Why the algorithmic recruiter discriminates: The causal challenges of data-driven discrimination*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2024, 333 ss.; D. VALE, A. EL-SHARIF, M. ALI, *Explainable artificial intelligence (XAI) post-hoc explainability methods: risks and limitations in non-discrimination law*, in *AI and Ethics*, 2022, 822-823.

⁴¹ In tal senso v. S. WACHTER, B. MITTELSTADT, C. RUSSEL, *Counterfactual Explanations Without Opening the Black Box: Automated Decisions and the GDPR*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, 2018, 841 ss., i quali tuttavia tendono a escludere la configurabilità nel GDPR di un vero e proprio diritto alla spiegazione delle decisioni automatizzate. Con particolare riferimento alla tutela del segreto commerciale v. C. COLAPIETRO, *Circolazione dei dati*, cit., 193; S. BORDT, M. FINCK, E. RAIDL, U. VON LUXBURG, *Post-Hoc Explanations Fail to Achieve their Purpose in Adversarial Contexts*, in *FACCT '22: Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, New York 2022, 891.

⁴² Tanto è riconosciuto anche da S. WACHTER, B. MITTELSTADT, C. RUSSEL, *Counterfactual Explanations Without Opening the Black Box*, cit., 883, i quali aggiungono che "counterfactuals do not provide the statistical evidence needed to assess algorithms for fairness or racial bias".

cace, potendo dare l' "illusione" (errata) di una decisione ragionevole e giustificata⁴³. Sotto questo aspetto, la letteratura specialistica ha evidenziato l'inaffidabilità e l'alto rischio di manipolabilità dei meccanismi di spiegazione successiva (*post hoc explanations*) specialmente nei contesti "contraddittori" (*adversarial*), in cui le persone coinvolte hanno interessi diversi o contrapposti⁴⁴.

In secondo luogo, il tipo di spiegazione indicato dalla Corte si allontana significativamente dal canone tradizionale dalla motivazione come descrizione dell'iter logico-giuridico della decisione. Il metodo controfattuale somiglia piuttosto a una ricerca *ex post* degli elementi rilevanti per la decisione, "stimolata" dalle "interrogazioni" degli agenti umani⁴⁵. Tale operazione richiede determinate competenze tecniche e si connota per un certo grado di discrezionalità, tale da influire sul contenuto della spiegazione.

Si staglia, sullo sfondo di tali perplessità, uno dei maggiori problemi giuridici dell'intelligenza artificiale, cioè la difficoltà di applicare ad essa le garanzie pensate ed elaborate con riferimento all'azione umana, senza che esse siano alterate o svuotate di significato. La pronuncia che si annota rende manifesto come le fondamentali differenze tra l'intelligenza artificiale e quella umana possano rendere impraticabile la trasposizione *sic et simpliciter* delle tradizionali forme di tutela alle decisioni algoritmiche, imponendo piuttosto un adattamento degli istituti giuridici e la previsione di nuove e più efficaci garanzie⁴⁶.

La soluzione individuata dalla Corte tende, con qualche forzatura, a legittimare lo stato della tecnica in tema di *explainable AI*, considerando il metodo controfattuale idoneo a soddisfare il diritto degli interessati alla spiegazione. Si tratta di una tappa di un più ampio "percorso" di reciproco adattamento tra il diritto e l'intelligenza artificiale⁴⁷, che si muove su un delicatissimo equilibrio tra

⁴³ In proposito v. EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR, *TechDispatch on Explainable Artificial Intelligence*, cit., 8; S. BORDT, M. FINCK, E. RAIDL, U. VON LUXBURG, *Post-Hoc Explanations*, cit., 898.

⁴⁴ Sul punto v. S. BORDT, M. FINCK, E. RAIDL, U. VON LUXBURG, *op. ult. cit.*, 892 e 897 ss. Cfr. anche M. ALMADA, *Technical AI Transparency: A Legal View of the Black Box*, 2025, 4, disponibile al link: <https://ssrn.com/abstract=5096913>; D.U. GALETTA, H.C.H. HOFMANN, *Evolving AI-based Automation*, cit., 628; D. VALE, A. EL-SHARIF, M. ALI, *Explainable artificial intelligence (XAI) post-hoc explainability methods*, cit., 821; H. LAKKARAJU, O. BASTANI, *How do I fool you?": Manipulating User Trust via Misleading Black Box Explanations*, in AIES '20: *Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, New York 2020, 79 ss.

⁴⁵ Sul punto v. EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR, *TechDispatch on Explainable Artificial Intelligence*, cit., 16.

⁴⁶ Sul punto, proprio con riferimento alla spiegazione delle decisioni algoritmiche, v. E. LONGO, *I processi decisionali automatizzati*, cit., 233. Cfr. anche L. TORCHIA, *Lo Stato digitale*, cit., 153 ss. Più in generale, sull'esigenza di adeguare la garanzia dei diritti alle innovazioni tecnologiche v. S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma -Bari, 2014, 69 ss.

⁴⁷ Cfr. M.E. KAMINSKI -M.L. JONES, *Constructing AI Speech*, in *Yale Law Journal*, 2024, 1212 ss., che sottolineano il ruolo del diritto nell'attribuzione di senso allo sviluppo tecnologico, mediante l'incorporazione di valori giuridici (c.d. *legal construction of technology*).

l'“imperativo tecnologico”⁴⁸ ed efficientista⁴⁹, che preme verso il ricorso sempre più diffuso a tali sistemi (anche in ambito pubblico)⁵⁰, e la salvaguardia del sistema di garanzie che si sintetizza nella formula dello Stato di diritto (costituzionale)⁵¹. La definizione di tale equilibrio si gioca, più che sul piano delle statuizioni di principio, sulla individuazione delle modalità concrete con cui tali garanzie possono essere assicurate, evocando l'esigenza di un costante confronto tra diritto e tecnica.

4. *La motivazione nell'AI Act e nella legge nazionale sull'intelligenza artificiale.* – La pronuncia in esame, sebbene non abbia ha ad oggetto l'AI Act, fornisce una chiave di lettura anche delle disposizioni che in questo testo normativo disciplinano la motivazione delle decisioni assunte mediante sistemi di IA⁵².

Nonostante non ci sia una completa sovrapposizione tra l'intelligenza artificiale e l'impiego di dati personali⁵³, la rilevanza dei *big data* per lo sviluppo di

⁴⁸ Cfr. L. WINNER, *Autonomous Technology. Technics-out-of-Control as a Theme in Political Thought*, Cambridge-London 1977, 100 ss.

⁴⁹ Sul “fondamentalismo funzionale” che contrassegna l'ampio ricorso agli algoritmi v. B. ROMANO, *Algoritmi al potere*, cit., 41 e 90. Sul piano sociologico v. D. BEER, *The social power of algorithms*, in *Information, Communication & Society*, 2017, 9, il quale nota che la nozione di algoritmo richiama un concetto di potere e razionalità fondato sul calcolo, la convenienza, l'efficienza, l'obiettività.

⁵⁰ Sul rapporto tra intelligenza artificiale e buon andamento dell'azione amministrativa v. D.U. GALETTA, *Algoritmi, procedimento amministrativo e garanzie: brevi riflessioni, anche alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali in materia*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2020, 501 ss.; D.U. GALETTA, J.G. CORVALAN, *Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto, in federalismi.it*, 2019, 10.

⁵¹ Cfr. l'ampio studio del Consiglio d'Europa, *Algorithms and human rights. Study on the human rights dimensions of automated data processing techniques and possible regulatory implications*, Strasbourg, 2018. In dottrina v. D. MARTIRE, *Intelligenza artificiale e Stato costituzionale*, in *Dir. pubbl.*, 2022, 397 ss.; R. KENNEDY, *The Rule of Law*, cit., 209 ss.; F. PASQUALE, *A Rule of Persons, Not Machines: The Limits of Legal Automation*, in *Faculty Scholarship. UM Carey Law*, 2018. Con particolare riferimento all'azione amministrativa v. A. SIMONCINI, *Amministrazione digitale algoritmica. Il quadro costituzionale*, in R. CAVALLO PERIN, D.U. GALETTA (a cura di), *Il Diritto dell'Amministrazione Pubblica digitale*, Torino 2025, 1 ss. Sull'approccio europeo teso a definire tale equilibrio v. F. DONATI, *Intelligenza artificiale e diritti fondamentali nel regolamento sull'intelligenza artificiale*, in O. POLLICINO, F. DONATI, G. FINOCCHIARO, F. PAOLUCCI (a cura di), *La disciplina dell'intelligenza artificiale*, Milano 2025, 48-49. V. anche, con particolare riferimento alla trasparenza, M. NISEVIC, A. CUYPERS, J. DE BRUYNE, *Explainable AI: Can the AI Act and the GDPR go out for a date?*, 2024, 2-3 e 7, disponibile al link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5056022.

⁵² Sulla necessità di coordinamento tra i due testi normativi v. C. MASCIOTTA, *Protezione dei dati personali, IA e uso degli algoritmi: la prassi nella dimensione europea*, in A. SIMONCINI (a cura di), *Sistema delle fonti e nuove tecnologie. Il ruolo delle autorità indipendenti*, Torino 2023, 53.

⁵³ Cfr. M.B. ARMIENTO, *Pubbliche amministrazioni e intelligenza artificiale. Strumenti, principi e garanzie*, Napoli, 2024, 38-39; S. TORREGIANI, *L'impatto dei dati non personali sulle decisioni algoritmiche: la prospettiva delle autorità amministrative indipendenti europee*, in A. SIMONCINI (a cura di), *Sistema delle fonti e nuove tecnologie. Il ruolo delle autorità indipendenti*, Torino 2023, 77 ss.; G. FINOCCHIARO, *Intelligenza Artificiale*, cit., 1673-1674, che si sofferma sulla distinzione tra dato personale e dato anonimo. In giurisprudenza v. Corte di Giustizia dell'Unione europea, 19 ottobre 2016,

sistemi di IA comporta la necessità di confrontare le garanzie previste nel GDPR con la disciplina prevista dall'AI Act⁵⁴. Occorre peraltro notare che tali sistemi, grazie alla loro notevole capacità di calcolo e inferenza, accrescono la possibilità di associare i dati alle persone fisiche, riducendo corrispondentemente le possibilità di anonimizzazione⁵⁵ e rendendo l'interferenza tra i due testi normativi viepiù frequente⁵⁶.

Nel caso di specie, il confronto con l'AI Act è particolarmente utile in quanto, come già accennato, esso qualifica come "ad alto rischio" i sistemi destinati a essere utilizzati per valutare l'affidabilità economico-finanziaria delle persone o per stabilire il loro merito di credito⁵⁷.

L'IA Act definisce una relazione di complementarità con il GDPR, in quanto non pregiudica la disciplina in materia di protezione dei dati⁵⁸, né i diritti e i mezzi di ricorso da essa previsti⁵⁹. In particolare, il regolamento sull'intelligenza artificiale lascia impregiudicati gli obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA nel loro ruolo di titolari del trattamento o responsabili del trattamento di dati personali impiegati nella progettazione, nello sviluppo o nell'uso di tali sistemi⁶⁰. Inoltre, si prevede che continuano a trovare applicazione i diritti e le garanzie conferiti dal GDPR rispetto al processo decisionale esclusivamente automatizzato relativo alle persone fisiche⁶¹ e che l'AI Act non costituisce, di per sé, una base giuridica che autorizza decisioni automatizzate⁶².

Con particolare riferimento al diritto alla motivazione, l'art. 86, par. 1, AI Act dispone che qualsiasi persona interessata oggetto di una decisione adottata

C-582/14, Patrick Breyer c. Bundesrepublik Deutschland; Corte di Giustizia dell'Unione europea, 17 luglio 2014, cause riunite C-141/12 e C-372/12, YS c. Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel e altri, punti 33 ss.

⁵⁴ In dottrina v. G. CIACCI, *Macchine Intelligenti*, cit., 223 ss.; S. CAVALCANTI, G. NAVA, *I rapporti tra AI Act e gli altri regolamenti in materia di dati*, in G. CASSANO, E.M. TRIPODI (a cura di), *Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Commento al reg. UE n. 1689/2024*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2024, 229 ss.; E.M. TRIPODI, *AI Act e GDPR*, *ibidem*, 245 ss. Con particolare riferimento ai profili organizzativi, v. P. LAZZARA, *La Governance dell'IA*, in A. LALLI (a cura di), *La regolazione pubblica delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale*, Torino 2024, 141 ss.

⁵⁵ Sul punto v. Commissione europea, Libro bianco sull'intelligenza artificiale. Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia, 19 febbraio 2020, COM(2020) 65 final, 12. In dottrina v. S. TORREGIANI, *L'impatto dei dati non personali*, cit., 80.

⁵⁶ La disciplina europea dei dati non personali, contenuta nel regolamento (UE) 2018/1807, si limita a prevedere poche disposizioni dirette a garantire la libera circolazione di tali dati, ma non si occupa del trattamento degli stessi per l'adozione di decisioni e provvedimenti, che siano di soggetti privati o pubblici. In proposito v. C. CIMAROSSA, *La tutela dei dati non personali nel Regolamento UE n. 2018/1807*, in R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), *Il diritto nell'era digitale. Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Milano 2022, 73 ss.

⁵⁷ All. III, punto 5, lett. b), regolamento (UE) 2024/1689.

⁵⁸ Art. 2, par. 7, regolamento (UE) 2024/1689.

⁵⁹ Considerando n. 9 e 45, regolamento (UE) 2024/1689.

⁶⁰ Considerando n. 10, regolamento (UE) 2024/1689.

⁶¹ Considerando n. 10, regolamento (UE) 2024/1689.

⁶² Considerando n. 140, regolamento (UE) 2024/1689.

dal deployer sulla base dell'output di un sistema di IA ad alto rischio⁶³ e che produca effetti giuridici o in modo analogo incida significativamente su tale persona in un modo che essa ritenga avere un impatto negativo sulla sua salute, sulla sua sicurezza o sui suoi diritti fondamentali ha il diritto di ottenere dal deployer spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata. In base al par. 3 della stessa disposizione, tale disciplina si applica solo nella misura in cui il diritto alla spiegazione non sia altrimenti previsto dal diritto dell'Unione.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1, AI Act, inoltre, i sistemi ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da consentire ai deployer di interpretare l'output del sistema e utilizzarlo adeguatamente⁶⁴, anche mediante la sorveglianza umana di cui all'art. 14 AI Act⁶⁵.

Senza poterci soffermare *funditus* su tale disciplina, che esorbiterebbe dai limiti della presente nota, si intende qui proporre alcune osservazioni sulla portata dell'obbligo di motivazione nell'AI Act e sul rapporto di integrazione e complementarità rispetto alle garanzie previste nel GDPR.

In primo luogo, la clausola di "residualità" sancita nell'art. 86, par. 3, comporta che il diritto alla spiegazione è regolato dall'AI Act solo quando non trova applicazione l'art. 22 GDPR. Può trattarsi, ad esempio, di decisioni che non impiegano dati personali⁶⁶ o che non sono interamente automatizzate, in quanto contemplano un intervento umano significativo⁶⁷.

Occorre, inoltre, rimarcare che, in base al combinato disposto tra l'art. 6, par. 3 e l'art. 86, par. 1, dell'AI Act, il diritto alla spiegazione è garantito⁶⁸ solo

⁶³ Sono esclusi i sistemi destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento delle infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale o nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità.

⁶⁴ A tal fine, ai sensi dell'art. 13, par. 2, AI Act, i sistemi di IA devono essere accompagnati da "istruzioni per l'uso" che comprendono informazioni concise, complete, corrette e chiare che siano pertinenti, accessibili e comprensibili. Tra le istruzioni sono incluse, se del caso, le informazioni che consentano ai deployer di interpretare l'output del sistema di IA ad alto rischio e di usarlo in modo opportuno (art. 13, par. 3, lett. b), n. vii), AI Act). V. anche l'art. 13, par. 3, lett. d), AI Act, che include tra le istruzioni per l'uso le misure di sorveglianza umana, comprese le misure tecniche poste in essere per facilitare l'interpretazione degli output dei sistemi di IA ad alto rischio da parte dei deployer.

⁶⁵ In base all'art. 14, par. 4, lett. c), AI Act, la sorveglianza umana deve essere garantita, tra l'altro, mediante misure che consentano di interpretare correttamente l'output, tenendo conto ad esempio degli strumenti e dei metodi di interpretazione disponibili.

⁶⁶ Sul punto v. M.B. ARMIENTO, *Pubbliche amministrazioni e intelligenza artificiale*, cit., 200. In senso critico v. M. BRKAN, G. BONNET, *Legal and Technical Feasibility of the GDPR's Quest for Explanation of Algorithmic Decisions: of Black Boxes, White Boxes and Fata Morganas*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2020, 22. Sulla rarità di tale ipotesi nel caso di sistemi di IA ad alto rischio v. A. HÄUSELMAN, *DÉJÀ VU? AN ANALYSIS OF EXPLANATIONS*, cit., 22.

⁶⁷ Sul punto v. A. HÄUSELMAN, *op. ult. cit.*, 5-6.

⁶⁸ Per completezza, si deve precisare che i requisiti di trasparenza previsti dall'art. 50, del regolamento (UE) 2024/1689, per determinati sistemi garantiscono il diritto degli interessati a essere in-

per i sistemi ad alto rischio⁶⁹ e solo quando la decisione abbia un impatto negativo sulla salute, sulla sicurezza o sui suoi diritti fondamentali del destinatario⁷⁰, influenzando materialmente il risultato del processo decisionale⁷¹ o dando luogo a una profilazione di persone fisiche.

In ambito nazionale, la recente legge sull'intelligenza artificiale (30 settembre 2025, n. 132) prevede un ambito di applicazione del principio di spiegabilità ancora più ristretto, limitato ai modelli e sistemi di IA per finalità generali⁷².

Alla luce del quadro normativo delineato, residuano ipotesi (molto numerose) in cui una decisione non automatizzata ai sensi del GDPR e che non soddisfa i criteri stabiliti dall'AI Act, non è soggetta a un obbligo di motivazione in base al diritto (derivato) dell'Unione europea⁷³. La compatibilità di tali ipotesi con i principi costituzionali e con il diritto primario dell'Unione, nonché con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rimane controversa, specialmente quando la decisione è assunta da un'autorità amministrativa⁷⁴.

Sotto il profilo contenutistico, le garanzie previste dall'AI Act si presentano come una "declinazione" del diritto alla spiegazione derivante dal GDPR⁷⁵. In questa prospettiva, la lettura garantistica del giudice europeo sembra potersi estendere plasticamente alla disciplina dell'AI Act, che esplicita la necessità di una spiegazione chiara e significativa sui principali elementi della decisione⁷⁶. In aggiunta, poiché l'art. 86 AI Act può avere ad oggetto decisioni non totalmente automatizzate, il legislatore europeo richiede che sia comunicato il ruolo del sistema di IA nel processo decisionale, chiarendo i termini della interazione con l'agente umano. Si tratta di un profilo particolarmente importante, ove si consideri il rischio di "appiattimento" della valutazione umana su quella della macchina (c.d. *automation bias*)⁷⁷.

I dubbi sul tipo di spiegazione che può essere tratta dai sistemi di IA, nonché il rischio di elusione della normativa da parte dei deployers⁷⁸, rendono centrale il

formati del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, ma non la spiegazione dei relativi output. Sul punto v. C. BUTTABONI, L. FLORIDI, *A Taxonomy of AI Opacity in the EU*, cit., 5.

⁶⁹ Sottolineano tale limite M. NISEVIC, A. CUYPERS, J. DE BRUYNE, *Explainable AI*, cit., 4-5; E. LONGO, *I processi decisionali automatizzati*, cit., 241. Cfr. anche, in una prospettiva più ampia, M.B. ARMIENTO, *Pubbliche amministrazioni e intelligenza artificiale*, cit., 19 ss.

⁷⁰ In proposito v. A. HÄUSELMAN, *Déjà vu? An Analysis of Explanations*, cit., 10-11.

⁷¹ Sul punto v., criticamente, F. PALMIOTTO, *When Is a Decision Automated?*, cit., 220-221. Sulla vaghezza di tale criterio v. anche M. ALMADA, N. PETIT, *The EU AI Act: Between the rock of product safety and the hard place of fundamental rights*, in *Common market law review*, 2025, 95.

⁷² Art. 3, comma 3, legge n. 132/2025.

⁷³ Per un'analisi di casi riferiti al settore della migrazione e del diritto d'asilo v. F. PALMIOTTO, *When Is a Decision Automated?*, cit., 222 ss.

⁷⁴ Sul punto v. M. ALMADA, *Technical AI Transparency*, cit., 1-2; D.U. GALETTA, H.C.H. HOFMANN, *Evolving AI-based Automation*, cit., 628.

⁷⁵ In tal senso v. F. DONATI, *Intelligenza artificiale e diritti fondamentali*, cit., 54-55.

⁷⁶ In tal senso v. C. BUTTABONI, L. FLORIDI, *A Taxonomy of AI Opacity in the EU*, cit., 10.

⁷⁷ V. art. 14, par. 4, lett. b), AI Act.

⁷⁸ Sul punto v. C. BUTTABONI, L. FLORIDI, *op. ult. cit.*, 5; M. ALMADA, *Technical AI Transparency*,

ruolo della standardizzazione tecnica⁷⁹, il cui rispetto equivale a una presunzione di conformità ai requisiti previsti dall'AI Act per i sistemi ad alto rischio o a finalità generale, ai sensi dell'art. 40⁸⁰. Il riferimento agli standard tecnici, la cui elaborazione al momento in cui si scrive non è ancora completata, consentirebbe di assicurare maggiore certezza del diritto e di individuare parametri uniformi (e aggiornati)⁸¹ per la verifica del rispetto dei requisiti di trasparenza e spiegabilità dei sistemi di IA.

5. *Il confronto tra il diritto d'accesso alla logica delle decisioni automatizzate e la tutela dei segreti commerciali.* – L'accesso illimitato alla "logica" di una decisione automatizzata, nel senso indicato dalla Corte di giustizia, potrebbe porsi in contrasto con una pluralità di interessi, sia pubblici che privati⁸². Tra questi ultimi, viene in rilievo, nella pronuncia che si annota, la tutela del segreto commerciale che potrebbe essere violato dalla piena conoscenza dell'algoritmo e degli elementi su cui una decisione si fonda⁸³.

In proposito, la Corte afferma l'esigenza di un bilanciamento in concreto e caso per caso tra il diritto alla spiegazione dell'interessato e il diritto alla riservatezza o alla tutela dei segreti tecnici o commerciali, non essendo possibile stabilire *a priori* un criterio di prevalenza di un interesse rispetto all'altro⁸⁴. Bi-

cit., 3 ss. Con particolare riferimento alla sorveglianza umana, v. N. RANGONE, *Intelligenza artificiale e pubbliche amministrazioni: affrontare i numerosi rischi per trarne tutti i vantaggi*, in A. LALLI (a cura di), *L'amministrazione pubblica nell'era digitale*, Torino 2022, 188. Cfr. anche M.B. ARMIENTO, *Pubbliche amministrazioni e intelligenza artificiale*, cit., 193; M. BRKAN, G. BONNET, *Legal and Technical Feasibility*, cit., 28 ss.

⁷⁹ In generale sulla normazione tecnica v. P. LAZZARA, *Discrezionalità tecnica (ad vocem)*, in *Dig. disc. pubbl.*, 2010, 146 ss.

⁸⁰ Sul punto v. M. NISEVIC, A. CUYPERS, J. DE BRUYNE, *Explainable AI*, cit., 6. Dubita che la standardizzazione tecnica sia adatta a risolvere i problemi della spiegabilità e della trasparenza S. WACHTER, *Limitations and Loopholes in the EU AI Act and AI Liability Directives: What This Means for the European Union, then United States, and Beyond*, in *Yale Journal of Law & Technology*, 2024, 692.

⁸¹ Sul punto v. M. ALMADA, N. PETT, *The EU AI Act*, cit., 100-101.

⁸² Sulla distinzione tra segreti pubblici e privati, a seconda del tipo di interesse perseguito, v. S. TRANQUILLI, *Il segreto in giudizio. Contributo allo studio del rapporto tra diritto di difesa e tutela della segretezza nel processo amministrativo*, Napoli, 2023, 18.

⁸³ Tendono a stemperare tale conflitto, ritenendo che il più delle volte la conoscenza della motivazione di una decisione specifica non determini la violazione del segreto commerciale M. BRKAN, G. BONNET, *Legal and Technical Feasibility*, cit., 39 ss.

⁸⁴ Punto 75 della sentenza. Si tratta di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea: v., *ex multis*, Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza *Schufa*, punto 70; Corte di Giustizia dell'Unione europea, 4 maggio 2023, C-487/21, F.F. c. Österreichische Datenschutzbehörde, punti 43-44. Con riferimento alla materia dei contratti pubblici v. Corte di giustizia dell'Unione europea, 10 giugno 2025, C-686/24, Nidec Asi s.p.a. e altri c. Ministero per gli Affari europei, Politiche di coesione e Piano nazionale di ripresa e resilienza e altri, secondo cui l'art. 39 della direttiva 2014/25/UE "osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l'accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire

lanciamento che spetta all'autorità di controllo o al giudice (senza limitazioni del controllo giurisdizionale)⁸⁵, cui compete stabilire se ed entro quali limiti è consentita la divulgazione delle informazioni richieste⁸⁶.

Il ragionamento della Corte prende le mosse dal carattere non “assoluto” del diritto alla protezione dei dati personali, da cui consegue l'esigenza di contemperamento con altri diritti o interessi di pari rango, sulla base del principio di proporzionalità⁸⁷ e del connesso principio di minimizzazione dei dati⁸⁸. In base all'art. 23 GDPR, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dal regolamento, incluso il diritto d'accesso alle informazioni sulla logica utilizzata nelle decisioni automatizzate, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare, tra i vari interessi, la tutela dei diritti e delle libertà altrui⁸⁹.

Tali disposizioni devono leggersi insieme alla direttiva (UE) 2019/943, che stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulga-

il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest'ultimo nell'ambito di una procedura connessa all'aggiudicazione dell'appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”; Corte di giustizia dell'Unione europea, 17 novembre 2022, C-54/21, Antea Polska S.A. e altri c. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, con nota di S. DE LA ROSA, *Quel équilibre entre la transparence de la passation des marchés publics et la protection de la confidentialité des offres des soumissionnaires?*, in *Revue des affaires européennes*, 2022, 845 ss. In dottrina v., con specifico riferimento alle decisioni automatizzate, L. METIKOŠ, J. AUSLOOS, *The Right to an Explanation in Practice*, cit., 22, i quali osservano che “*The GDPR is fundamentally a balancing framework*”; G. MALGIERI, G. COMANDÉ, *Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists*, cit., 32.

⁸⁵ In tal senso v. Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande sezione, 7 settembre 2021, C-927/19, UAB Klaipėdos regiono atliektvarkymo centras c. UAB Ecoservice Klaipėda e altri, punti 130 ss. Cfr. anche, con riferimento all'accesso ai documenti detenuti dall'autorità di vigilanza del settore bancario, Corte di giustizia dell'Unione europea, 13 settembre 2018, C-594/16, Enzo Buccioni c. Banca d'Italia, per il cui commento sia consentito il rinvio a D. PALAZZO, *Diritto d'accesso e segreto d'ufficio nell'ambito della vigilanza bancaria*, in *Giur. comm.*, 2019, 968/II-969/II.

⁸⁶ In tal senso si esprimevano S. WACHTER, B. MITTELSTADT, L. FLORIDI, *Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist*, cit., 46: “*An ideal solution would allow for examination of automated decision-making systems, including the rationale and circumstances of specific decisions, by a trusted third party. This approach limits the risk to data controllers of exposing trade secrets, while also providing an oversight mechanism for data subjects that can operate when explanations are infeasible or too complex for lay comprehension*”. In giurisprudenza v. Corte d'appello olandese, sentenza, 7 ottobre 2025, caso n. 200.346.613/01.

⁸⁷ Considerando 4 e 63 GDPR. In dottrina v. F. PIZZETTI, *La protezione dei dati personali*, cit., 38-39. Più in generale, sul ruolo del principio di proporzionalità nel rapporto tra principi v. R. ALEXI, *Teoria dei diritti fondamentali*, Bologna 2012, 133 ss. In giurisprudenza, con riferimento al rapporto tra il c.d. accesso difensivo e la tutela di segreti tecnici e commerciali v., da ultimo, Consiglio di Stato, 4 giugno 2025, n. 4857.

⁸⁸ Art. 5, par. 1, lett. C), GDPR. In giurisprudenza v., *ex multis*, Corte di giustizia dell'Unione europea, 2 marzo 2023, C-268/21, Norra Stockholm Bygg AB c. Per Nycander AB. Sull'applicazione di tale principio anche nell'ambito dei sistemi di intelligenza artificiale v. G. CIACCI, *Macchine Intelligenti*, cit., 247-248, che ne evidenzia i profili critici; F. PIZZETTI, *La protezione dei dati personali*, cit., 62.

⁸⁹ Art. 23, par. 1, lett. I), GDPR.

zione illeciti dei segreti commerciali⁹⁰. In base ai considerando 34 e 35, tale direttiva rispetta i diritti fondamentali e il diritto alla protezione dei personali, con particolare riferimento al diritto di accedere ai dati personali che sono oggetto di trattamento e di ottenere la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati incompleti o inesatti. Nel diritto nazionale, la tutela del segreto commerciale si rinviene nel Codice della proprietà industriale⁹¹ e, sul piano costituzionale (e para-costituzionale), nella garanzia della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.; artt. 16 e 17, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9 Cost.)⁹².

Per completezza, sebbene non preso in considerazione dalla pronuncia che si annota, deve notarsi che l'art. 86, par. 2, AI Act, consente che il diritto dell'Unione e il diritto nazionale (purché compatibile col primo) pongano eccezioni o limitazioni all'obbligo di motivazione delle decisioni assunte mediante sistemi di IA.

La Corte individua, dunque, un limite al "diritto alla spiegazione", la cui portata può definirsi solo in concreto sulla base degli interessi coinvolti in una determinata vicenda e in ossequio al principio di proporzionalità. Ove possibile, si devono scegliere modalità di comunicazione dei dati che non ledano i diritti o le libertà altrui⁹³ e in ogni caso, ai sensi del considerando n. 63 GDPR, non potrebbe essere negato l'accesso a tutte le informazioni possedute dal titolare del trattamento⁹⁴.

Il *dictum* della Corte, pur rispondendo a un orientamento consolidato della giurisprudenza eurounitaria sul confronto tra diritto d'accesso e tutela del segreto commerciale, richiede una riflessione specifica sulla sua applicazione al diritto alla spiegazione delle decisioni automatizzate.

In primo luogo, l'impossibilità di definire a livello legislativo e astratto una priorità tra i diversi interessi comporta l'attribuzione all'autorità amministrativa competente o al giudice della responsabilità nell'individuazione caso per caso dell'equilibrio tra i diversi interessi coinvolti, "con piena cognizione di causa"⁹⁵. Tale attribuzione, oltre a generare significativi dubbi sui limiti entro cui la se-

⁹⁰ Art. 1, par. 1, direttiva (UE) 2019/943. Ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva costituiscono "segreto commerciale" le informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) hanno valore commerciale in quanto segrete; c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.

⁹¹ D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

⁹² In dottrina v. S. TRANQUILLI, *Il segreto in giudizio*, cit., 143 ss. In giurisprudenza v. Consiglio di Stato, sent. n. 4857/2025.

⁹³ Punto 72 della sentenza che si annota.

⁹⁴ Sul punto v. G. MALGIERI, G. COMANDÉ, *Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists*, cit., 34.

⁹⁵ Punti 73-74 della sentenza che si annota.

gretezza può prevalere sul principio di trasparenza⁹⁶, delinea un compito estremamente delicato, per l'intreccio tra le valutazioni assiologiche e le conoscenze tecniche e specialistiche, necessarie per distinguere ciò che costituisce segreto commerciale e ciò che può essere divulgato⁹⁷. Compito tanto più delicato in quanto si svolge senza garanzia del pieno contraddittorio tra le parti⁹⁸.

In secondo luogo, rispetto al tipo di bilanciamento prefigurato dalla Corte, bisogna osservare che, a differenza di altri casi di c.d. "accesso difensivo"⁹⁹, esso non riguarda solo la conoscenza di determinati documenti o dati, bensì, più radicalmente, la conoscenza della motivazione della decisione. Ne consegue che il diniego di accesso in questione comporta un significativo *vulnus* alla sfera giuridica dell'interessato in relazione alla tutela della vita privata (art. 7 Carta dei diritti fondamentali UE; art. 8 CEDU) e alla protezione dei dati personali (art. 16 TFUE; art. 8 Carta dei diritti fondamentali UE)¹⁰⁰, intesa quest'ultima non più nella dimensione statica, come "*criterio di esclusione dell'altro*", bensì nella dimensione dinamica, come pretesa al controllo ed al "governo" dei propri dati¹⁰¹. L'accesso alla "logica" (motivazione, spiegazione) della decisione automatizzata esprime il principio di autodeterminazione informativa¹⁰², che è alla base del GDPR e realizza la tutela della dignità umana (art. 2 Cost.)¹⁰³.

Sotto altro aspetto, la conoscenza della motivazione si collega al principio,

⁹⁶ Sul rischio che il diritto vigente consenta l'affermazione della segretezza sul principio di trasparenza lungo spazi "estesi e spesso indeterminati, in quanto privi di una specifica tipizzazione" v. S. TRANQUILLI, *Il segreto in giudizio*, cit., 165.

⁹⁷ In questa prospettiva, L. METIKOŠ, J. AUSLOOS, *The Right to an Explanation in Practice*, cit., 26, si chiedono se le autorità amministrative e giudiziarie possiedono "the necessary capacity to assess large amounts of explanation requests".

⁹⁸ Sul punto v. S. TRANQUILLI, *Il segreto in giudizio*, cit., 166.

⁹⁹ Sul rapporto "accesso difensivo" e segreto, con particolare riferimento al processo amministrativo, v. ampiamente S. TRANQUILLI, *op. ult. cit., passim*. In giurisprudenza v. Consiglio di Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4; Consiglio di Stato, Ad. plen., 25 settembre 2020, sentenze nn. 19, 20 e 21.

¹⁰⁰ V. punto 51 della sentenza.

¹⁰¹ Cfr. S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete*, cit., 28 ss. V. anche F. PIZZETTI, *La protezione dei dati personali*, cit., 14 ss.; A.Z. HUO, *Constitutional Rights*, cit., 1931. Con riferimento all'attività amministrativa v. S. FRANCA, *I dati personali nell'amministrazione pubblica. Attività di trattamento e tutela del privato*, Trento, 2023. In giurisprudenza v. Corte di Cassazione, 25 novembre 2022, n. 34658, con nota di A. LESTINI, *La portata del diritto alla deindicizzazione*, in *Giur. it.*, 2023, 2327 ss.

¹⁰² Cfr. C. COLAPIETRO, *Circolazione dei dati*, cit., 192; M. FALCONE, *Ripensare il potere conoscitivo pubblico tra algoritmi e big data*, Napoli, 2023, 209; A. CAIA, *Commento all'art. 22*, cit., 279, la quale nota che l'oscurità dei processi decisionali automatizzati si pone "all'estremo opposto rispetto al principio di autodeterminazione informativa".

¹⁰³ Sul rapporto tra dignità e autodeterminazione cfr. P. RIDOLA, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino 2010, 77 ss. Sulla centralità della persona in quanto tale nel sistema di tutele del GDPR v. O. POLLICINO, *Regolare l'intelligenza artificiale: la lunga via dei diritti fondamentali*, in O. POLLICINO, F. DONATI, G. FINOCCHIARO, F. PAOLUCCI (a cura di), *La disciplina dell'intelligenza artificiale*, Milano 2025, 13; F. PIZZETTI, *La protezione dei dati personali*, cit., 52. Con particolare riferimento all'art. 22 GDPR, relativo alle decisioni automatizzate, v. A. HÄUSELMAN, *Déjà vu? An Analysis of Explanations*, cit., 7.

oggetto di un fugace richiamo nella sentenza che si annota¹⁰⁴, di effettività della tutela giurisdizionale (art. 47, Carta dei diritti fondamentali UE; art. 6 CEDU)¹⁰⁵ e al diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), la cui garanzia affronta nuove sfide nel contesto della “società algoritmica”¹⁰⁶. Tale rapporto di strumentalità emerge, in maniera più evidente, nei considerando nn. 59 e 171 dell’AI Act a proposito della trasparenza e della spiegabilità degli output dei sistemi di IA ad alto rischio¹⁰⁷.

6. *La “scomparsa del decisore” e il deficit di responsabilità.* – Si deve considerare un ulteriore aspetto di grande importanza, che comporta che il richiamato bilanciamento non si ponga in termini identici a quello che si verifica nel caso di c.d. accesso difensivo in altri ambiti, come quello dei contratti pubblici, dove i documenti o i dati a cui si chiede l’accesso si riferiscono, di regola, a terzi estranei al soggetto decisore¹⁰⁸.

Nel nostro caso, in virtù di una scelta di “esternalizzazione” delle valutazioni creditizie¹⁰⁹, l’autore della decisione restrittiva sceglie come criterio della propria decisione un algoritmo fornito da terzi, salvo schermirsi dietro la tutela del segreto commerciale quando l’interessato che subisce un pregiudizio ne domanda la *ratio*. Sotto questo profilo, si palesa il pericolo che il ricorso agli algoritmi

¹⁰⁴ V. punto 73.

¹⁰⁵ Sul punto v. D. DIMITROVA, *The Right to Explanation*, cit., 222, la quale nota che “*on a fundamental rights level, the right of access links not only to Article 8 (2) CFREU (on data protection), but also to Article 47 CFREU (on effective remedies). Therefore, its provisions and purposes are supposed to be interpreted also in light of the fundamental right to effective remedies*”. Cfr. anche v. D.U. GALETTA, H.C.H. HOFMANN, *Evolving AI-based Automation*, cit., 633; R. KENNEDY, *The Rule of Law*, cit., 229; A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale*, cit., 83; S. WACHTER, B. MITTELSTADT, L. FLORIDI, *Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist*, cit., 32. In giurisprudenza v., *ex multis*, Corte di giustizia dell’Unione europea, caso UAB *Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras*, punti 120 ss.; Corte di giustizia dell’Unione europea, 14 febbraio 2008, C-450/06, *Varec SA c. Stato belga*, punti 43 ss. Per un quadro comparatistico sull’attuazione dell’art. 6 Cedu v. A. CARBONE (a cura di), *L'applicazione dell'art. 6 Cedu nel processo amministrativo dei paesi europei*, Napoli 2020.

¹⁰⁶ In proposito v. G. DE GREGORIO, S. DEMKOVA, *The Constitutional Right to an Effective Remedy in the Digital Age: A Perspective from Europe*, in M. DE VISSER, I. LEIJTEN, J. DE POORTER, G. VAN DER SCHYFF, M. STREMLER (a cura di), *European Yearbook of Constitutional Law 2023. Constitutional Law in the Digital Era*, The Hague 2024, disponibile al seguente link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4712096.

¹⁰⁷ In base al considerando n. 59, “*Potrebbe (...) essere ostacolato l’esercizio di importanti diritti procedurali fondamentali, quali il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché i diritti della difesa e la presunzione di innocenza, (...) nel caso in cui tali sistemi di IA non siano sufficientemente trasparenti, spiegabili e documentati*”. Ai sensi del considerando n. 171, la spiegazione “*dovrebbe essere chiara e significativa e fornire una base su cui le persone interessate possano esercitare i loro diritti*”. In proposito v. A. HÄUSELMAN, *Déjà vu? An Analysis of Explanations*, cit., 11-12; M. NISEVIC, A. CUYPERS, J. DE BRUYNE, *Explainable AI*, cit., 5.

¹⁰⁸ In tema v. S. TRANQUILLI, *Il segreto in giudizio*, cit., 146 ss.

¹⁰⁹ Sulla speciale disciplina che regola tale scelta nel contesto bancario v. L. ROCCO DI TORREPADULA, *L'outsourcing bancario*, cit., 12 ss.

costituisca uno strumento tramite cui il decisore si sottrae alla responsabilità¹¹⁰, ponendo l'interessato nella spiacevole condizione di subire un pregiudizio senza poter domandarne ragione a nessuno: non all'impresa che ha assunto la decisione, poiché essa si è basata su un algoritmo; non a chi ha creato e sviluppato l'algoritmo, perché ciò comporterebbe la violazione di un segreto commerciale¹¹¹.

Si esprime, in dinamiche del genere, “*la tendenza tipica dell'economia digitale alla frammentazione della catena del valore e alla moltiplicazione dei rapporti e degli interlocutori rilevanti*”¹¹², da cui deriva la “*scomparsa della persona del decisore*”¹¹³ e l'elusione dei meccanismi di responsabilizzazione, in danno dei cittadini, consumatori o clienti o in ogni caso dei soggetti più deboli¹¹⁴.

Assumendo la prospettiva del rischio, centrale nella modernità¹¹⁵, la tutela del segreto commerciale in opposizione alla conoscenza della motivazione della decisione automatizzata, definisce una distribuzione dei rischi in netto sfavore del destinatario¹¹⁶, giacché l'utilizzatore dell'algoritmo godrebbe, oltre che dei vantaggi connessi a una maggiore efficienza e rapidità decisionale, di una “cortina tecnologica” di segretezza e irresponsabilità¹¹⁷.

In quest'ottica, il bilanciamento tra i vari interessi, rimesso all'autorità amministrativa o giudiziale, deve tener conto del diverso peso tra i “beni” in conflitto, sicché la tutela del segreto commerciale solo eccezionalmente potrebbe

¹¹⁰ Sull'esigenza che il ricorso agli algoritmi non divenga “una forma di deresponsabilizzazione dei soggetti che lo adoperano”, dando luogo a un “potere senza responsabilità” v. S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete*, cit., 39. Sul rapporto tra responsabilità e intelligenza artificiale v. R. CAVALLO PERIN, *La responsabilità della pubblica amministrazione al tempo dell'intelligenza artificiale*, in *Dir. amm.*, 2024, 1067 ss.; D. RESTREPO AMARILES, *Algorithmic Decision Systems. Automation and Machine Learning in the Public Administration*, in W. BARFIELD (a cura di), *The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms*, Cambridge 2021, cit., 294.

¹¹¹ Evidenza i pericoli del *trade-secrets law* nel consolidare la “‘black box’ tecnologica” M.R. FERRARESE, *La sovranità è un bene contendibile? Sfide e potenzialità dei poteri globali*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2024, 116.

¹¹² Così, con riferimento alla esternalizzazione delle valutazioni di merito creditizio, F. D'ORAZIO, *Il credit scoring e l'art. 22 del GDPR*, cit., 413.

¹¹³ Così, con riferimento all'impiego di procedure automatizzate, S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete*, cit., 37. Cfr. anche E. PICOZZA, *Politica, Diritto Amministrativo and Artificial Intelligence*, in *Giur. it.*, 2019, 1766; M. BOVENS, S. ZOURIDIS, *From Street-Level to System-Level Bureaucracies: How Information and Communication Technology Is Transforming Administrative Discretion and Constitutional Control*, in *Public Administration Review*, 2002, 182.

¹¹⁴ Cfr. M.R. FERRARESE, *La sovranità è un bene contendibile?*, cit., 117; E. LONGO, *I processi decisionali automatizzati*, cit., 242-243.

¹¹⁵ Cfr. U. BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma 2000.

¹¹⁶ Con riferimento al settore creditizio v. già S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna 1973, 26-27.

¹¹⁷ Cfr., in senso critico, E. LONGO, *I processi decisionali automatizzati*, cit., 235, il quale afferma che “l'elemento che il diritto costituzionale dovrebbe indicare come primo principio-limite del potere algoritmico è la (...) non autosufficienza della decisione automatica e il connesso principio della responsabilità umana per le decisioni automatizzate, tanto in ambito privato che pubblico”. V. anche O. POLLICINO, *Regolare l'intelligenza artificiale*, cit., 36 ss.

giungere al punto di negare la motivazione di una decisione automatizzata¹¹⁸. Inoltre, dovrebbe essere garantito in ogni caso l'accesso al contenuto essenziale delle informazioni alla base della decisione automatizzata, di modo che sia garantito il rispetto del diritto a un ricorso effettivo¹¹⁹.

Sotto il profilo processuale e particolarmente rispetto al riparto dell'onere probatorio, su cui non si pronuncia la sentenza che si annota, deve ribadirsi anche nel contesto del GDPR il principio di diritto, stabilito dalla giurisprudenza europea in materia di contratti pubblici, secondo cui grava sull'operatore economico la prova della natura realmente riservata delle informazioni alla cui divulgazione esso si oppone, non risultando sufficiente la mera allegazione¹²⁰.

7. *Trasparenza e segretezza nelle decisioni automatizzate "amministrative".* – Occorre ora indagare il rapporto tra trasparenza e segretezza nell'ambito delle decisioni automatizzate "amministrative", cioè assunte nell'esercizio dell'azione amministrativa da parte di autorità pubbliche. In tale contesto, le esigenze di trasparenza si impongono più imperiosamente che nell'ambito privato, ricollegandosi ai principi fondamentali dell'azione amministrativa e, più ampiamente, alla logica di funzionalizzazione che permea quest'ultima¹²¹.

Sul piano del diritto positivo, con riferimento alla materia dei contratti pubblici, l'art. 30, comma 2, lett. a), del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che automatizzano le proprie decisioni mediante soluzioni tecnologiche, tra cui l'intelligenza artificiale, assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento.

In senso analogo dispone l'art. 69 del Codice dell'amministrazione digitale nei confronti delle pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, salvo che sussistano motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

A livello giurisprudenziale, il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che,

¹¹⁸ In questa prospettiva v. E. FALLETTI, C. GALLESE, *Credit scoring and transparency between the AI Act and the Court of Justice of the European Union*, in AIMMES 2024 Workshop on AI bias: Measurements, Mitigation, Explanation Strategies, Amsterdam, 2024, disponibile al link: <https://ceur-ws.org/Vol-3744/paper7.pdf>, 2-3; G. MALGIERI, G. COMANDÉ, *Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists*, cit., 34-35.

¹¹⁹ In tal senso, pur con riferimento alla materia dei contratti pubblici, v. Corte di giustizia dell'Unione europea, caso *Antea Polska*, punto 85.

¹²⁰ Corte di giustizia dell'Unione europea, caso *Antea Polska*, punto 65; Corte di giustizia dell'Unione europea, caso *UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras*, punto 117.

¹²¹ Cfr., per tutti, D.U. GALETTA - H.C.H. HOFMANN, *Evolving AI-based Automation*, cit., 630; A. MASUCCI, *L'algoritmizzazione delle decisioni amministrative tra Regolamento europeo e leggi degli Stati membri*, in *Dir. pubbl.*, 2020, 943 ss.; S. CIVITARESE MATTEUCCI, «Umano troppo umano». *Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità*, in *Dir. pubbl.*, 2019, 5 ss.

a fronte dell'impiego di algoritmi da parte della pubblica amministrazione, le esigenze di tutela del segreto commerciale dovrebbero venir meno, almeno nella misura necessaria ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa¹²².

Si segnala, da questo punto di vista, lo "scarto" tra la disciplina del GDPR, la cui portata generale ne determina l'applicazione a soggetti sia pubblici che privati, e i problemi specifici che concernono l'azione amministrativa¹²³ e la relativa autonomia funzionale, da cui l'applicazione di un regime "speciale" e di principi (di legalità, trasparenza, imparzialità, ecc.) che non possono essere ignorati. Tale scarto, sia detto qui *obiter*, si rinviene in termini analoghi nella disciplina dell'AI Act¹²⁴.

D'altra parte, esigenze di "segretezza" possono porsi anche con riferimento agli algoritmi impiegati dalla pubblica amministrazione. Sia con riferimento all'attività amministrativa di polizia, di controllo, di vigilanza e sanzionatoria¹²⁵, sia con riferimento all'attività ampliativa della sfera giuridica degli interessati (finanziamenti, autorizzazioni, concessioni, ecc.), una completa trasparenza sulle caratteristiche e modalità di funzionamento della macchina potrebbe comportare una significativa riduzione dell'efficacia dell'azione amministrativa e consentire ai soggetti controllati o vigilati di "eludere" i sistemi di controllo automatizzati¹²⁶ o adottare comportamenti opportunistici in modo da soddisfare i parametri presi in considerazione dalla macchina¹²⁷. Rischio che si pone specialmente con

¹²² Cfr. Consiglio di Stato, 13 dicembre 2019, n. 8472: "non può assumere rilievo l'invocata riservatezza delle imprese produttrici dei meccanismi informatici utilizzati i quali, ponendo al servizio del potere autoritativo tali strumenti, all'evidenza ne accettano le relative conseguenze in termini di necessaria trasparenza". L'esigenza di conoscibilità dell'algoritmo è stata ribadita, da ultimo, da Consiglio di Stato, 6 giugno 2025, n. 4929, ove si afferma che "non sono opponibili – a maggior ragione nei confronti di un diritto quale quello all'accesso agli atti amministrativi, costituente una articolazione fondamentale del principio di trasparenza – le difficoltà conoscitive derivanti dall'utilizzo, nell'esercizio dell'attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata". In dottrina v. D. MARTIRE, *Intelligenza artificiale*, cit., 413-414; S.M. APPEL, C. COGLIANESE, *Algorithmic Governance*, cit., 179; A.Z. HUQ, *Constitutional Rights*, cit., 1947-1948; G. PESCE, *Il Consiglio di Stato e il vizio di opacità dell'algoritmo tra diritto interno e diritto sopranazionale*, in *www.giustizia-amministrativa.it*, 16 gennaio 2020; S. TRANQUILLI, *Rapporto pubblico-privato nell'adozione e nel controllo della decisione amministrativa "robotica"*, in *Dir. soc.*, 2020, 281 ss.

¹²³ Sul punto v. D.U. GALETTA - H.C.H. HOFMANN, *Evolving AI-based Automation*, cit., 630.

¹²⁴ Cfr., con particolare riferimento alla motivazione, D.U. GALETTA, H.C.H. HOFMANN, *op. ult. cit.*, 629.

¹²⁵ Cfr. M. ZALNIERIUTE, L. BURTON CRAWFORD, J. BOUGHEY, L. BENNETT MOSES, S. LOGAN, *From Rule of Law to Statute Drafting. Legal Issues for Algorithms in Government Decision-Making*, in W. BARFIELD (a cura di), *The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms*, Cambridge 2021, 266 ss.; D.K. CITRON, *Technological Due Process*, cit., 1309.

¹²⁶ In tema v. M.B. ARMIENTO, *Pubbliche amministrazioni e intelligenza artificiale*, cit., 209; S. MARANELLA, *La protezione dei dati contro un uso distopico dell'AI*, in R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), *Il diritto nell'era digitale. Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Milano 2022, 55; S.M. APPEL, C. COGLIANESE, *Algorithmic Governance*, cit., 176; K. YEUNG, *Why Worry about Decision-Making by Machine?*, cit., 28; M. HINO, E. BENAMI, N. BROOK, *Machine learning for environmental monitoring*, in *Nat. Sust.*, 2018, 583.

¹²⁷ Cfr. A.Z. HUQ, *Constitutional Rights*, cit., 1896; A. GRIFFITHS, *The Practical Challenges of*

riferimento alle organizzazioni dotate di maggiori risorse e competenze informatiche, generando così anche un problema di disuguaglianza nell'applicazione delle decisioni algoritmiche¹²⁸.

L'esigenza di un bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e segretezza degli algoritmi emerge nell'art. 9 del d. lgs. 12 luglio 2024, n. 103, relativamente all'utilizzo di soluzioni tecnologiche nell'attività amministrativa di controllo. Tale disposizione assicura la comprensibilità, conoscibilità, significatività e rilevanza delle informazioni che devono essere fornite, per cui ogni soggetto controllato ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni sulla logica utilizzata. Tuttavia, a differenza dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, non contempla l'obbligo di assicurare la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione e di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento. Tale mancanza, nell'ambito di una disposizione che per altro verso ricalca largamente il menzionato art. 30 del d. lgs. 36/2023, esprime la consapevolezza che nell'azione amministrativa l'assoluta trasparenza algoritmica verrebbe in contrasto con i principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), richiedendosi anche in questo ambito un'operazione di bilanciamento.

8. *Conclusioni.* – La pronuncia che si annota ha riconosciuto per la prima volta la garanzia del diritto alla spiegazione nei confronti delle decisioni automatizzate sulla base del GDPR. Tale orientamento, che si pone in consonanza con quanto previsto dal nuovo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, pur limitatamente ai sistemi ad alto rischio, apre importanti questioni relativamente alle modalità tecniche tramite cui garantire tale diritto e ai limiti giuridici che esso incontra, con particolare riferimento alla tutela del segreto commerciale. Sotto il primo aspetto, la Corte tende a legittimare lo stato della tecnica sulla c.d. *explainable AI*, considerando sufficiente il c.d. metodo controfattuale. Tuttavia, l'idoneità di tale metodo a soddisfare lo standard motivazionale, come conoscenza degli elementi su cui si fonda la decisione, non convince pienamente, specialmente negli ambiti contrassegnati da un conflitto tra le parti coinvolte, in cui più elevato è il rischio di manipolazione.

Implementing Algorithmic Regulation for Public Services, in K. YEUNG, M. LODGE (a cura di), *Algorithmic Regulation*, Oxford, 2019, 162 ss.; M. LODGE, A. MENNICKEN, *Reflecting on Public Service Regulation by Algorithm*, in K. YEUNG, M. LODGE (a cura di), *Algorithmic Regulation*, Oxford, 2019, 197; L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale*, cit., 155; C. O'NEIL, *Armi di distruzione matematica*, cit., 17 ss. e 92.

¹²⁸ V. L. FLORIDI, *op. ult. cit.*, 155-156. In una prospettiva analoga v. J. AUBY, *Administrative Law Facing Digital Challenges*, cit., 13. Sulle nuove forme di disuguaglianza legate allo sviluppo tecnologico v. A. SIMONCINI, *Il diritto alla tecnologia e le nuove disuguaglianze*, in F.S. MARINI, G. SCACCIA (a cura di), *Emergenza Covid-19 e ordinamento costituzionale*, Torino 2020, 191 ss.

Emerge, sotto questo profilo, l'esigenza che le garanzie rispetto alle decisioni automatizzate siano il frutto di un dialogo interdisciplinare che coniughi conoscenze tecniche e sapere giuridico, al fine di individuare le modalità concrete di realizzazione del diritto alla spiegazione. Un approccio basato esclusivamente su principi o clausole generali (quali l'obbligo di motivazione) rischia di infrangersi contro lo scoglio degli ostacoli tecnici derivanti dalle caratteristiche essenzialmente differenti dell'intelligenza artificiale rispetto a quella umana¹²⁹. In quest'ottica, il generale consenso della dottrina giuridica sull'esigenza di motivazione (di cui talvolta si richiede una versione persino "rafforzata" rispetto a quella richiesta per le decisioni umane) delle decisioni automatizzate può apparire vano, se non accompagnato dall'analisi delle modalità tecniche con cui essa può essere assicurata.

Sotto il secondo aspetto, la sentenza che si annota richiede che la trasparenza algoritmica si confronti con l'esigenza di protezione di altri interessi pubblici e privati e particolarmente con la tutela del segreto commerciale. Secondo il giudice europeo tale conflitto non può risolversi in astratto e una volta per tutte, richiedendo piuttosto un attento bilanciamento caso per caso nel prisma del principio di proporzionalità. In senso critico, abbiamo chiarito come tale operazione rischi di trascurare ingiustamente i principi di tutela della vita privata e di effettività della tutela giurisdizionale, che impongono di limitare al massimo la segretezza della motivazione delle decisioni automatizzate. In questa prospettiva, la preminenza del valore della dignità della persona umana, da cui discende l'affermazione di una "IA antropocentrica"¹³⁰, richiede di considerare come eccezionali le ipotesi in cui la tutela del segreto commerciale, e degli interessi economici sottostanti, possa prevalere sulla garanzia del diritto alla spiegazione¹³¹. È necessario, dunque, evitare che alla menzionata segretezza "tecnica" si aggiunga una ingiustificata segretezza "giuridica", scongiurando il rischio di una "*dittatura dell'algoritmo*" come "*emblema di una società della spersonalizzazione*"¹³² incompatibile con i valori costituzionali nazionali ed europei.

¹²⁹ In proposito v., da ultimo, L. FLORIDI, *La differenza fondamentale. Artificial agency: una nuova filosofia dell'intelligenza artificiale*, Milano 2025.

¹³⁰ V. art. 1, par. 1, AI Act. Sull'esigenza di mantenere una "riserva di umanità" v. G. GALLO-NE, *Riserva di umanità e funzioni amministrative. Indagine sui limiti dell'automazione decisionale tra procedimento e processo*, Milano 2023. Con riferimento alla disciplina dei dati personali v. A. CAIA, *Commento all'art. 23*, in G.M. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy. Commentario*, Milano 2022, 292.

¹³¹ Cfr. EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR, *TechDispatch on Explainable Artificial Intelligence*, cit., 15: "*the concept of XAI (explainable AI, ndr) embodies the commitment to develop 'human-centred' AI*".

¹³² Cfr. S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete*, cit., 37.